



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

N° 05 del Reg.	<b>OGGETTO: Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co. 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di Milazzo ex art.30 del D.Lgs 267del 18.08.2000: Adesione ed approvazione schema.</b>
Data 13.02.2015	

L'anno duemilaquindici, giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 17.45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione **urgente**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MILICI Nunzio	x		PIZZO Basilio		X
NATOLI Simone	x		CATANIA Antonino	X	
GIARRIZZO Eleonora		X	MAGISTRO C. Massimiliano	X	
NATOLI Roberto	x		BUZZANCA Maria Grazia	X	
GREGORIO Erika	x		NIOSI Simona	X	
COSTANZO Giovanni		X	ROTULETTI Maria	X	

ASSEGNATI N°12  
IN CARICA N°12

PRESENTI N° 09  
ASSENTI N° 03

Assenti: Giarrizzo Eleonora, Costanzo Giovanni e Pizzo Basilio.

Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni di verbalizzante.

In aula è presente il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

**Il Presidente** pone in trattazione l'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:

- il Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.
- il Responsabile dell'Area Servizio Economico – Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

## **I L C O N S I G L I O**

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:  
*"Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co. 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di Milazzo ex art.30 del D.Lgs 267del 18.08.2000: Adesione ed approvazione schema";*

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese

## **D E L I B E R A**

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che qui si intende integralmente trascritta, e quindi di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale per la costituzione di una Centrale unica di Committenza, composto da n°33 articoli.
- Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991.



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

## Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

PROPONENTE: il Sindaco

**Oggetto** : Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co.3 bis, del d.lgs 12.04.2006 n.163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di Milazzo ex art.30 del d.lgs.267 del 18.08.2000: Adesione ed Approvazione Schema.

### FORMULAZIONE

**Premesso che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163** ha statuito che i Comuni no capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art.32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 o in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

**Visto l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114**, la cui novella legislativa ha precisato che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

**Considerato che con Sentenza della Corte Costituzionale n.220 del 03.07.2013 la Consulta ha concluso per l'inapplicabilità nelle Regioni a Statuto Speciale di quanto disposto dall'art.4, comma 5 dell'art. 33 del D.Lgs n.163 del 2006 e che, tuttavia la Regione Sicilia aveva già adeguato la propria normativa in materia di appalti con L.r. n.12 del 12 luglio 2011 che al suo art. 1 prevede " che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ... e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e s.m.i.";**

**Vista la Legge 56 del 2014 cd. Legge Delrio** che al suo art.1, comma 88, prevede che " La provincia può, altresì, d'intesa con i Comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei bandi di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizi e di organizzazione di concorsi e procedure selettive" che non trova applicabilità in Sicilia, nella cui regione per guisa delle leggi regionali n.7 del 2013 e n.8 del 2014 le Province Regionali sono state abolite ed in atto l'iter di riforma non è stato completato;

**Rilevato , altresì, che in Sicilia l'ufficio regionale per l'espletamento di gare (UREGA già istituito con l'art.7 ter della L.r. 02 agosto 2002 n.7 (ora abrogato) e regolato dall'art.9 della L.r. 12 luglio 2011 n.12 nonché dall'art.15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13 ha una competenza limitata all'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici e non anche per l'acquisizione di beni e di servizi;**

**Visto, ancora, l'art.9, comma 1, del D.L. 24.04.2014 n.66, conv. con modif. in Legge 23.06.2014 n.89** che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte CONSIP SPA ed una Centrale di Committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'art.1, comma 455, della Legge 27.12.1966;

**Rilevato che CONSIP non tratta l'acquisizione di servizi e che la Regione Siciliana nonostante il dettato di cui all'art.9, co.5, del citato decreto-legge n.66/2014 che ha fissato al 31.12.2014 , il termine per la designazione, ove non esistente, di un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art.9 non vi ha ancora provveduto;**

**Visto il DPCM dell'11.11.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della repubblica n.15 del 20.01.2015 con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei soggetti aggregatori dei soggetti diversi di quelli di cui al co.1 dell'art.9 del D.L. 66 del 2014 più volte citato e che al suo art.3, co.2, fissa il termine entro il quale i soggetti in possesso dei requisiti prescritti inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione nell'elenco, dando atto che la procedura per la formazione dell'elenco è ancora in itinere;**

**Dato Atto che il Comune di MONTAGNAREALE non ha aderito ad alcuna Unione di Comuni ed al momento, per quanto sopra evidenziato, non risulta percorribile la opzione di aderire ad una centrale di committenza costituita dai soggetti aggregatori di cui all'art.9, co.1 e di altri soggetti che ne possiedono i requisiti non essendo ancora ultimata la procedura rimessa all'ANAC che ne pubblicherà il relativo elenco;**

Considerato che il Comune di Milazzo che ha una popolazione di n 32467 abitanti , dunque superiore a 10.000 abitanti, può procedere autonomamente, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3) e che in ogni modo nell'interesse generale, onde garantire l'erogazione di servizi fondamentali ha necessità di affidare servizi per importi superiori e che il Comune di Montagnareale, essendo ente al di sotto dei 5.000 abitanti, non può, in assenza della Centrale di Committenza, procedere all'acquisizione di beni, servizi, lavori , fatta eccezione per le acquisizioni che rientrano nella competenza della CONSIP e di UREGA;

Rilevato, espressamente, con riguardo ad altra opzione indicata dalla legge, quale risulta essere l'Accordo consortile quanto segue::

-che è stato evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni e ciò in quanto la norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- che tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta attuata dal legislatore;

- che con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, viene stabilito che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

- che con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, è stata prevista la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

Considerato, pertanto, che in tale ottica interpretativa, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

Rilevato sotto altro profilo che la costituzione di una Centrale di Committenza non sembra sottrarre ai Comuni la competenza a definire la fase a monte dell'affidamento (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, né la fase (a valle) della stipulazione del contratto, salvo un'espressa delega anche di quest'ultima fase (TAR Abruzzo/l'Aquila, Sez.1^, Sent.16.10.2014 n.721);

Richiamato, altresì, l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visti, al riguardo:

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1)";

Considerato che il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale, previ i necessari incontri, ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori ed in attuazione dell'art.33 del D.Lgs.163 del 2006, hanno ritenuto di potere stilare con formale convenzione un accordo consortile ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 167 del 18.8.2000 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC);

Rilevato che, ai fini organizzativi della CUC, si è optato per aderire alla soluzione dell'Ente capofila che svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza e che detto ruolo e funzioni sono state assegnate al Comune di Milazzo;

Considerato che la necessità di funzionalità dell'ente capofila, qual è il Comune di Milazzo, la cui dotazione organica registra la grave mancanza di diverse posizioni dirigenziali, anche infungibili, ha obbligato a concepire una struttura di tipo flessibile, la cui funzionalità, i profili funzionali e le unità di personale necessarie, ancorché disciplinata e prevista in apposita regolamentazione dell'ente che si aggiungerà al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e previa individuazione del personale responsabile e che la compone, sarà strutturata, di volta in volta, dal dirigente responsabile della CUC secondo le esigenze rappresentate, la natura e le competenze necessarie, ma anche un tendenziale equilibrio nell'utilizzo del personale proveniente dai due Comuni;

*Considerato che* sempre per i motivi innanzi cennati, si è altresì ritenuto, ferma restando la necessaria collaborazione pre e post acquisizione, laddove richiesta, di dovere limitare i compiti della CUC alla fase di acquisizione di beni di servizi e di lavori secondo le indicazioni che devono essere racchiuse nella determinazione a contrarre del Comune associato interessato in coerenza a quanto prescritto dall'art.4 della sottoscritta convenzione ed avere ottemperato a tutte le attività che si allocano nella fase di preaffidamento di cui al suo successivo art.7;

*Rilevato, per le parti più salienti,* che sono state puntualmente disciplinate le funzioni ed i principi che regoleranno l'attività di competenza della CUC (art.4), le funzioni e le attività complementari della CUC (art.5), le funzioni e le attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ente Capofila che esercita le funzioni di Centrale di Committenza (art.6), le attività dell'ente capofila operante come Centrale di Committenza in relazione agli affidamenti con procedura negoziata (art.7), le forme di stipulazione dei contratti in relazione a procedure di affidamento gestite dalla CUC (art.8), le procedure gestite dai singoli Comuni con Consip SPA o altro soggetto aggregatore (art.9) i modi di affidamento diretto (art.10), gli affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali, ad organismi di volontariato, ad associazioni (art.11), gli affidamenti in caso d'urgenza e di somma urgenza (art.12), le acquisizioni di beni e di servizi mediante spese economali (art.13), la gestione dei documenti e del diritto di accesso nonché del contenzioso artt. 14 e 15), il ruolo e le responsabilità del responsabile della struttura organizzativa (art.18) nonché, dei singoli comuni associati, del responsabile del procedimento per l'acquisizione di beni e servizi, anche di più Comuni, e del responsabile unico del procedimento per l'acquisizione lavori (artt.19 e 20), le modalità di formazione del seggio di gara e della Commissione giudicatrice (art.21), le forme di consultazione ed i modi di intesa (art.22 e ss.) i rapporti finanziari ed il riparto delle spese (artt.24) e le risorse strumentali (art.25) nonché tra le disposizioni generali e finali: l'obbligo di riservatezza (art.26), il rispetto dei principi di cui alla legge 190 del 2012 ai fini della prevenzione della corruzione (art.27), la revisione e l'adeguamento dinamico della convenzione (art.29), le modalità di recesso (art.30) e di scioglimento della convenzione (art.31);

*Dato Atto, in ogni modo,* che, a parte le altre ipotesi di risoluzione disciplinate, l'accordo consortile di cui anzi è stato concepito in via sperimentale, con contestuale obbligo di controllo e monitoraggio da parte degli enti consorziati, al preciso scopo di verificarne la funzionalità e l'efficienza, lasciando in ogni modo aperta la facoltà degli enti di aderire ad altre opzioni, normativamente ammesse, laddove si rivelassero più efficaci, più utili e più convenienti secondo quanto meglio normato dall'art.3 della sottoscritta convenzione;

*Ritenuto* di dovere deliberare l'adesione del Comune di Montagnareale all'accordo consortile per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per quanto statuito dall'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e che detta competenza è da ascrivere all'organismo consiliare o a chi per lo stesso ne esercita le funzioni;

*Visto* lo schema di Convenzione predisposta ai termini dell'art.30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, che si compone di n.33 articoli, che trovasi allegato alla presente proposta di cui costituisce parte integrante e fondamentale ed a cui, per una migliore e più diffusa lettura si rinvia e che deve essere sottoposto a formale approvazione;

*Considerato* che occorre dare espresso mandato al Sindaco, affinché in nome e per conto del Comune, ente che il medesimo, rappresenta sottoscriva con il Comune di Montagnareale, la convenzione per l'accordo consortile preordinato alla acquisizione di beni, servizi e lavori;

*Visto* il Testo Unico relativo all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) e successive modifiche ed integrazioni;

*Visto* il particolare ordinamento vigente nel territorio della Regione Sicilia in materia di Enti Locali e di cui alla L.r. 16/1963 e tenuto conto delle altre norme applicabili in materia di Autonomie Locali e di cui .

-Al Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ed alle seguenti Legge regionali:

-L.r. n.48 dell'11.12.1991 che ha recepito con modificazioni la Legge 08.06.1990 n.142 e tutte le successive modifiche ed integrazioni

-L.r. 26.08.1993 n.7;

-L.r. 07.09.1998 n.23;

-L.r. 23.12.2000 n.30;

*Visto* il Testo Coordinato delle Leggi Regionali in materia di Enti Locali così come pubblicato sulla GURS n.20, parte I^, del 09.maggio.2008;

*Visto* il Regolamento degli Uffici e dei Servizi così come, da ultimo, approvato con deliberazione giuntales n.112 del 5.12.2013, così come integrato, modificato e rettificato con successiva delibera di G.M. n.7 del 24.01.2014 indi, da ultimo, il testo coordinato alle modifiche ed integrazioni approvato con deliberazione giuntales n.13 del 06.02.2014;

**Richiamate** tutte le disposizioni legislative operanti ratione materiae, delle quali si è dato ampiamente conto nella superiore narrativa;

#### *Propone*

**1.1'adesione** del Comune di Montagnareale per quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, ad un accordo consortile stipulato ai termini dell'art.30 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 con il Comune di Milazzo, per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) ai fini dell'acquisizione di beni, servizi, lavori, previa sottoscrizione di formale convenzione, il cui schema viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e fondamentale.

**2.1'approvazione** dello schema di convenzione predisposto ai termini dell'art.30 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 che si compone di n.33 articoli e nell'ambito del quale sono minutamente disciplinati i fini, la durata, le forme di

consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ed alla cui disciplina, per quanto più diffuse si rinvia.

**3. Conferire mandato** all'attuale Sindaco, Ing. Anna Sidoti, per la sottoscrizione della convenzione approvata, in nome e per conto del Comune di Montagnareale, ente che il medesimo Sindaco rappresenta.

**4. Dare atto** che il Comune di Milazzo, in esito alla sottoscrizione del superiore accordo consortile, assumerà le funzioni ed i compiti di Ente Capofila nei modi e nei termini disciplinati nella stessa convenzione, e che in sede di prima attuazione, il superiore accordo che avrà valore ed efficacia immediati e la durata di anni uno, è stato concepito in via sperimentale con possibilità per ciascuno degli enti associati, ricorrendo le condizioni e nei modi indicati dall'art.4, di potere motivatamente optare per altro modello organizzativo che risulti maggiormente rispondente alle esigenze dell'ente, alla efficacia ed efficienza delle procedure a criteri di economicità

**5. Dare Atto**, ancora, che, laddove non si eserciti la facoltà di opzione di cui all'art.4, l'accordo consortile troverà legittima prosecuzione fatte salve le fattispecie integranti il recesso (art.30) e lo scioglimento della convenzione (art.31) che si aggiungono a quelle indicate dall'art.4 premenzionato, nei modi e nei termini disciplinati.

**6. Dare Atto** che la Centrale Unica di Committenza opererà in piena autonomia funzionale e che gli atti e le determinazioni imputabili alla stessa struttura dovranno trovare numerazione e datazione autonoma e distinta avendo riguardo alle altre strutture comunali di cui continueranno a fare parte il dirigente e/o i funzionari responsabili della stessa struttura (CUC).


**7. Dare Atto** che resta ferma la regolazione dei rapporti finanziari ed il riparto delle spese secondo quanto meglio disciplinato dall'art.24 della Convenzione approvata.

**8. Dare mandato** al responsabile economico finanziario affinché nel redigendo Bilancio di competenza per l'anno 2015 siano istituiti i capitoli di bilancio necessari per dare diretta imputazione delle occorrente spese della Centrale Unica di Committenza, quale autonomo centro di costo, e perché siano accantonati i fondi necessari atti ad assicurarne piena funzionalità

Il Responsabile dell'istruttoria



Proponente: Il Sindaco  
(Dott. Ing. Anna Sidoti)



**COMUNE DI MONTAGNAREALE**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co.3 bis, del d.lgs 12.04.2006 n.163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di MILAZZO ex art.30 del d.lgs.267 del 18.08.2000. Adesione ed Approvazione schema.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 11/2/15

Il Responsabile dell'area affari generali  
(Ing. Anna Sidoti)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 11/2/2015

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario  
Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € \_\_\_\_\_ viene imputato nel seguente modo: \_\_\_\_\_

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario  
Rag. Nunzio Pontillo

## Convenzione

tra il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale  
(ex art.30 del d.lgs.267 del 18.08.2000 ed art.33, comma 3 bis, d.lgs. 12.04.2006 n.163)

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno..... del mese di ..... presso la sede del Comune di Milazzo, Via Francesco Crispi

Tra

il Comune di Milazzo con sede legale in via Francesco Crispi n.21 con codice fiscale 0022540839, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, avv. Carmelo Pino, nato a Milazzo il 02.11.1961, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del ..... dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

e

il Comune di Montagnareale, con sede legale in..... via/piazza..... n..... codice fiscale ..... legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ing. Sidoti Anna, nata a ..... il ....., la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del ..... dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- i Comuni di Milazzo e Montagnareale hanno deliberato, con le rispettive deliberazioni dell'organo prefettizio che ha assunto le funzioni dell'organo consiliare e del Consiglio Comunale n..... del..... e n..... del..... la propria adesione ad un accordo consortile stipulato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mediante individuazione del Comune di Milazzo, come ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza per gli stessi Comuni associati;

- con le deliberazioni consiliari innanzi richiamate è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato dato mandato ai rispettivi Sindaci, come sopra intervenuti, a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni dai medesimi rappresentati la presente convenzione.

Tutto quanto sopra premesso:

**Si conviene e si stipula**

quanto appresso:

### Capo I

**Finalità ed elementi di riferimento**



## Art. 1

### (Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti. In applicazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.

2. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze professionali.

3. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiama ad aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

4. I rappresentanti dei Comuni, come sopra intervenuti, convengono, qualora l'ente capofila operante come *Centrale Unica di Committenza* acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e di cui in dettaglio al DPCM dell'11.11.2014, per poter diventare Soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

6. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 5:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;